

Allegato "B" al n. 10192 di raccolta

STATUTO

"FEDERSANITA' ANCI FVG"

ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE

1. E' costituita:

**"FEDERSANITA' ANCI FRIULI VENEZIA GIULIA - FEDERAZIONE
DEGLI ENTI DEL SSR, DEGLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A
CARATTERE SCIENTIFICO (IRCCS), DELLE AZIENDE PUBBLICHE
SERVIZI ALLA PERSONA (ASP)"**

indicata anche con la sigla:

"FEDERSANITÀ ANCI FVG"

Alla Federazione, su proposta del Presidente, possono altresì aderire - previa valutazione del Consiglio Direttivo in ordine alla congruità dell'adesione del richiedente ai valori e alle prassi della Federazione, anche soggetti erogatori di servizi socio-sanitari ed assistenziali operanti nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale e di cui al Capo III della L.R. F.V.G. 6/2006.

2. "FEDERSANITA' ANCI FVG" è un'associazione volontaria di Enti del SSR, IRCCS, Aziende Pubbliche Servizi alla Persona (ASP) e "altri erogatori di servizi socio-sanitari ed assistenziali operanti nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale" di rappresentanza degli Enti locali nel settore sanitario e sociale, nonché degli altri soggetti soprariportati, che s'ispira alla tradizione di autonomia delle comunità locali del Friuli Venezia Giulia e ne riconferma i valori, operando per il più stretto legame fra gli Enti locali e le articolazioni degli Enti del Sistema Sanitario Regionale e Nazionale, nell'ottica dell'integrazione fra i Servizi Sanitari ospedalieri, territoriali e di assistenza sociale e, in generale, alla persona.

3. "FEDERSANITA' ANCI FVG" gode di propria autonomia organizzativa, nell'ambito degli indirizzi generali, dall'A.N.C.I. F.V.G. ed è federata alla Confederazione FEDERSANITA' ANCI nazionale, collabora con A.N.C.I. F.V.G. per i temi della sanità, della salute, dell'integrazione sociosanitaria e delle politiche sociali.

4. "FEDERSANITA' ANCI FVG" ha sede in Udine.

ART. 2 - FINALITA'

1. Scopo di "FEDERSANITA' ANCI FVG" è quello di assicurare un collegamento tra Aziende Sanitarie e Sistema delle Autonomie locali, nonché degli altri soggetti pubblici soprariportati per la più alta integrazione dei servizi sanitari con quelli socio-assistenziali, tutelando globalmente le funzioni e le attività delle Aziende associate, nel rispetto

delle esigenze di salute delle Comunità locali. Scopi dell'integrazione sono il miglioramento possibile della qualità e la ricerca di moderni modelli organizzativi per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, ivi comprese quelle a carattere preventivo e d'inclusione dei soggetti deboli.

2. "FEDERSANITA' ANCI FVG" ha il compito di:

a) concorrere alla definizione delle politiche e degli indirizzi da assumere nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in materia sanitaria, socio-sanitaria ed assistenziale;

b) promuovere il ruolo delle Autonomie locali e sociali nel governo della sanità e dei servizi sanitari e socio-assistenziali;

c) promuovere il coordinamento tra Enti del SSR, IRCCS, ASP ed il sistema delle Autonomie locali e sociali (e loro articolazioni) per assicurare la più efficace integrazione fra servizi sanitari, socio-sanitari ed assistenziali per la continuità di cura e la presa in carico dei soggetti utenti;

d) promuovere percorsi d'informazione e formazione per Amministratori locali e dirigenti dei sistemi sanitario e socio-sanitario, in collaborazione con l'Amministrazione regionale, A.N.C.I. F.V.G. e altri soggetti preposti.

3. "FEDERSANITA' ANCI FVG" favorisce ed attiva le relazioni con le articolazioni istituzionali, sociali, culturali, professionali, economiche e politiche della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con la sola finalità di concorrere al miglioramento della qualità della vita nella comunità e dell'appropriatezza, dell'efficacia e della sostenibilità del sistema sanitario, socio-sanitario ed assistenziale, con particolare riguardo alla condizione dei soggetti deboli e fragili.

4. L'Associazione partecipa in qualità di partner alle iniziative in materia di integrazione socio-sanitaria, promozione della salute e prevenzione, nonché innovazione (ICT, e-Health) promosse dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e da altri soggetti pubblici, da Istituti di ricerca, dalle Università, Fondazioni e da Associazioni senza scopo di lucro.

5. "FEDERSANITA' ANCI FVG" promuove iniziative di studio, di ricerca e formazione sui temi della qualità della vita e della tutela della salute, con particolare riguardo ai modelli innovativi ed alle buone pratiche nell'ambito dell'integrazione socio-sanitaria.

6. "FEDERSANITA' ANCI FVG" partecipa ai processi istituzionali in atto per il rafforzamento unitario delle Autonomie del Friuli Venezia Giulia.

7. L'Associazione, inoltre, sviluppa iniziative di collaborazione transfrontaliera direttamente e/o in sinergia con altri soggetti pubblici e privati nell'ottica della collaborazione e rafforzamento delle realtà esistenti e nello spirito dei principi della progettazione europea.

8. L'Associazione fornisce consulenza e supporto a progetti innovativi e sperimentali in materia di integrazione socio-sanitaria con l'attivazione di reti.

9. L'Associazione collabora a livello politico e tecnico con le analoghe associazioni regionali, partecipando a progetti finalizzati allo scambio di informazioni ed esperienze in ambito sanitario e socio-sanitario.

ART. 3 - ASSOCIATI

1. Sono associati di "FEDERSANITA' ANCI FVG" gli Enti del SSR, gli Istituti di Ricovero e Cura (IRCCS), le Aziende Pubbliche per i Servizi alla Persona (ASP) e gli "altri erogatori di servizi socio-sanitari ed assistenziali operanti nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale".

I Comuni sono associati in quanto associati all'A.N.C.I.

2. Il mantenimento della condizione di associato è garantito dalla formale delibera di adesione alla Federazione e dalla regolarità del versamento dei contributi stabiliti.

3. L'adesione s'intende a tempo indeterminato, salvo recesso deciso con delibera dell'organo competente e comunicato alla Federazione con lettera raccomandata entro il 31 ottobre. Il recesso ha effetto dall'1 gennaio dell'anno successivo.

4. L'associato che non versi i contributi associativi, dopo un anno solare, decade. La decadenza è dichiarata dal Comitato Direttivo della Federazione. Decadendo l'associato, decadono dalla carica eventualmente ricoperta negli organi della Federazione, i suoi rappresentanti.

ART. 4 - ORGANI

1. Sono organi di "FEDERSANITA' ANCI FVG":

- l'Assemblea Regionale;
- il Comitato Direttivo;
- l'Ufficio di Presidenza;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Presidente onorario.

2. Gli organi durano in carica cinque anni dall'elezione in Assemblea congressuale.

3. Se nel corso del quinquennio un componente del Comitato Direttivo cessa dalle sue funzioni, decade dalla carica statutaria ricoperta. Il Comitato

Direttivo provvede alla sostituzione entro trenta giorni.

4. Se cessa dalle funzioni il Presidente, le sue funzioni vengono assunte provvisoriamente dal Vice Presidente vicario, fino alla seduta dell'Assemblea Regionale, convocata entro i successivi trenta giorni, per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente Onorario, qualora esistente, fa parte dell'Assemblea regionale, del Comitato Direttivo e dell'Ufficio di Presidenza.

ART. 5 - ASSEMBLEA REGIONALE

1. L'Assemblea Regionale è costituita dai rappresentanti di tutti gli Enti del SSR associati, dal Presidente di A.N.C.I. F.V.G., o suo delegato, dai rappresentanti designati dall'A.N.C.I. F.V.G., dai rappresentanti degli IRCCS, delle ASP associate e degli "altri erogatori di servizi socio-sanitari ed assistenziali operanti nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale", dai soggetti associati di cui al Capo III della L.R. F.V.G. 6/2006 e dai rappresentanti designati dalla Confederazione nazionale di FEDERSANITA' ANCI.

2. L'Assemblea è convocata entro tre mesi dalla scadenza del mandato quinquennale degli organi e provvede ad eleggere il Presidente ed il Comitato Direttivo di "FEDERSANITA' ANCI FVG".

3. L'Assemblea Regionale può procedere all'elezione del Presidente onorario tra i Presidenti che abbiano ricoperto la carica per almeno 10 (dieci) anni.

4. L'Assemblea Regionale è l'organo che ha il compito ed il potere di deliberare modifiche allo Statuto della Federazione.

5. L'Assemblea ha il compito di definire le linee strategiche e le direttive di carattere generale.

6. L'Assemblea Regionale è presieduta dal Presidente della Federazione, o dal Vice Presidente vicario o, in subordine, dal Vice Presidente appositamente delegato dal Presidente.

7. L'Assemblea, per i lavori congressuali, nomina un Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, un Vice Presidente, un Segretario.

8. Dev'essere eletta apposita Commissione di tre membri per la verifica dei poteri degli associati presenti. Al termine, viene redatto un verbale, dal quale risultino le deliberazioni assunte, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

9. L'Assemblea Regionale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. E' ammesso il massimo di due deleghe.

ART. 6 - COMITATO DIRETTIVO

1. Il Comitato Direttivo è composto dal Presidente, dal Presidente onorario, qualora esistente, dal Segretario regionale e dai rappresentanti legali di tutti gli Enti del SSR e degli IRCCS associati, dai quattro Sindaci dei Comuni già capoluogo di Provincia, o loro delegati, dai rappresentanti designati da A.N.C.I. F.V.G., dai rappresentanti dell'organismo ristretto di rappresentanza delle ASP associate (di cui all'art. 11 del presente Statuto), da due rappresentanti degli "altri soggetti associati erogatori di servizi socio-sanitari ed assistenziali operanti nell'ambito del Servizio Sanitario e Socio Sanitario regionale".

Il Presidente di A.N.C.I. F.V.G., o un suo delegato, è invitato permanente, oltre ai rappresentanti designati dalla Confederazione nazionale di FEDERSANITA' ANCI.

Partecipano, altresì, ai lavori del Comitato, senza diritto di voto, i Direttori Generali delle ASP facenti parte del Comitato ristretto.

2. Il Presidente ed i componenti del Comitato Direttivo sono eletti dall'Assemblea Regionale congressuale.

3. Il Comitato Direttivo, su proposta del Presidente, nomina il Segretario regionale della Federazione.

4. Il Comitato Direttivo determina le misure delle indennità di carica per gli eletti e di presenza per il lavoro negli organi della Federazione.

5. Il Comitato Direttivo è convocato, di norma, almeno una volta ogni bimestre. Può essere convocato su iniziativa del Presidente o, in assenza di questi, dal Vice Presidente vicario, o su richiesta di almeno un quarto dei membri dello stesso.

La convocazione deve pervenire, in forma scritta, almeno dieci giorni prima della data prevista.

6. Il Comitato Direttivo definisce gli obiettivi ed i progetti in conformità con le linee strategiche ed i programmi generali approvati dall'Assemblea.

7. Il Comitato Direttivo approva il Bilancio di previsione ed il Conto consuntivo annuale.

8. Il Comitato Direttivo nomina il Collegio dei Revisori dei Conti come indicato nell'art. 9.

ART. 7 - UFFICIO DI PRESIDENZA

1. L'Ufficio di Presidenza è nominato dal Presidente ed è composto: dal Presidente di "FEDERSANITA' ANCI FVG", dal Presidente Onorario, qualora esistente, da due componenti in rappresentanza degli Enti del SSR, da un componente in rappresentanza degli IRCCS associati, da due componenti tra i designati da ANCI FVG a far parte degli organismi di "FEDERSANITA' ANCI FVG", da due componenti dell'organismo ristretto di rappresentanza delle ASP associate, di cui all'art. 11 del presente Statuto, da un componente in rappresentanza degli

"altri soggetti associati erogatori di servizi socio-sanitari ed assistenziali operanti nell'ambito del Servizio Sanitario e Socio Sanitario regionale".

I lavori sono svolti con l'assistenza del Segretario regionale.

Sono altresì invitati, con voto consultivo, il Presidente di A.N.C.I. F.V.G., il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e due Direttori Generali delle ASP associate.

2. L'Ufficio di Presidenza esercita tutte le funzioni di organo di gestione politica e amministrativa di "FEDERSANITA' ANCI FVG", escluse quelle proprie del Presidente e del Comitato Direttivo Regionale.

3. Su proposta del Presidente, si procede a designare il Vice Presidente vicario, che lo può sostituire, assumendone i poteri, in caso di impedimento o assenza. Tale proposta viene comunicata al Comitato Direttivo nella sua prima seduta successiva alla formalizzazione della nomina dell'Ufficio di Presidenza da parte del Presidente.

4. L'Ufficio di Presidenza, in particolare:

a) attua i programmi ed i progetti di attività stabiliti dal Comitato Direttivo;

b) provvede alla formulazione del Bilancio annuale di previsione e del Conto consuntivo predisposti dal Segretario regionale, per sottoporli all'approvazione del Comitato Direttivo;

c) determina l'istituzione di eventuali commissioni di lavoro, secondo le modalità specificate nell'art. 11;

d) può richiedere - acquisito il parere del Comitato Direttivo - il comando di persone dagli Enti associati, per garantire il funzionamento della Federazione, oppure avvalersi di consulenze specifiche;

e) stabilisce indirizzi programmatici per l'attività di aggiornamento e formazione di personale dei Comuni, degli Enti del SSR, degli IRCCS, delle ASP e degli "altri erogatori di servizi socio-sanitari ed assistenziali operanti nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale", tramite seminari di studio, convegni, pubblicazioni ed ogni altra attività ritenuta necessaria.

5. L'Ufficio di Presidenza si riunisce, di norma, una volta al mese. E' convocato dal Presidente di "FEDERSANITA' ANCI FVG" o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente vicario, in forma scritta e viene comunicato ai membri esclusivamente attraverso modalità informatiche. In caso di votazioni, a parità di voto, prevale la proposta approvata con il voto favorevole del Presidente.

6. Le riunioni dell'Ufficio di Presidenza, in seconda

convocazione, sono valide purché siano presenti almeno la metà dei membri che lo compongono.

7. Ai componenti l'Ufficio di Presidenza, può essere attribuita un'indennità di carica nella misura stabilita dal Comitato Direttivo.

ART. 8 - PRESIDENTE

1. E' eletto dall'Assemblea Regionale e rappresenta legalmente "FEDERSANITA' ANCI FVG", oltre ad esercitare i compiti di rappresentanza esterna.

2. Per assicurare il collegamento di "FEDERSANITA' ANCI FVG" con l'A.N.C.I. F.V.G., è componente degli organi regionali dell'A.N.C.I. F.V.G. stesso.

3. Convoca l'Assemblea Regionale, convoca e presiede il Comitato Direttivo e l'Ufficio di Presidenza.

4. In caso di assenza o impedimento, è sostituito nelle funzioni dal Vice Presidente o da un componente dell'Ufficio di Presidenza da lui delegato.

5. Al Presidente è attribuita un'indennità di carica, nella misura stabilita dal Comitato Direttivo.

ART. 9 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Comitato Direttivo. Si compone di tre Revisori effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, eletto al proprio interno.

2. Il Collegio verifica ogni sei mesi e periodicamente la contabilità ed i risultati del conto di tesoreria di "FEDERSANITA' ANCI FVG".

Esamina il conto consuntivo, predisponendo apposita relazione annuale all'attenzione del Comitato Direttivo, così come predispone, negli stessi termini, un'informazione sulla situazione finanziaria della Federazione.

3. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti sono invitati alle sedute del Comitato Direttivo.

ART. 10 - IL SEGRETARIO REGIONALE

1. Il Segretario regionale è nominato dal Comitato Direttivo, su proposta del Presidente.

2. Il Segretario regionale coadiuva il Presidente nella gestione operativa della Federazione, curando l'attuazione delle decisioni adottate dagli organi, oltre a sovrintendere il regolare funzionamento della Federazione dal punto di vista organizzativo. E' anche responsabile del personale dipendente, o comandato dagli Enti associati, che opera all'interno della Federazione.

3. Il Segretario regionale è responsabile della tenuta della contabilità e del conto di tesoreria di "FEDERSANITA' ANCI FVG", disponendo altresì le spese per la gestione ordinaria nei limiti previsti dal bilancio e provvedendo alla relativa liquidazione e

pagamento.

4. Il Segretario regionale, inoltre:

- a) partecipa alle sedute del Comitato Direttivo e dell'Ufficio di Presidenza con voto consultivo, oltre a redigere il verbale delle sedute di detti organi;
- b) cura i rapporti con gli associati, garantendo l'informazione sulle attività della Federazione nazionale e regionale, per le necessarie correlazioni;
- c) assicura la presenza di "FEDERSANITA' ANCI FVG" a manifestazioni pubbliche e la rappresentanza alle varie iniziative, oltre che a congressi, seminari e convegni finalizzati alla conoscenza ed all'approfondimento dei temi della salute e dei servizi alla persona;
- d) partecipa agli incontri con i Segretari regionali ed i Direttori delle altre Federazioni regionali, mantiene i collegamenti con il Segretario generale ed il Direttore della sede nazionale.

5. Se il Segretario regionale, per qualsiasi motivo, cessa dalle funzioni, in attesa della proposta del Presidente per la nuova nomina, le mansioni del medesimo sono attribuite provvisoriamente ad uno dei componenti dell'Ufficio di Presidenza, o del Comitato Direttivo, o dell'Assemblea.

ART. 11 - COLLABORAZIONI, GRUPPI DI LAVORO E ORGANISMI RISTRETTI

1. Possono essere costituiti Gruppi di Lavoro composti, oltre che dai rappresentanti degli Enti del SSR, dei Comuni, degli IRCCS, delle ASP e degli "altri erogatori di servizi socio-sanitari ed assistenziali operanti nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale", anche da esperti e tecnici portatori di specifiche esperienze e competenze interne ai diversi associati e di diversi settori per contribuire agli approfondimenti ed alla costruzione delle iniziative che s'intendono attivare da parte degli organi della Federazione. I Gruppi di Lavoro possono, inoltre, presentare proposte, documenti e pareri su argomenti specifici da presentare all'Ufficio di Presidenza.

2. I Gruppi di Lavoro sono coordinati dai componenti del Comitato Direttivo, oppure da loro delegati.

3. Possono essere attivate collaborazioni specifiche con professionisti, o esperti, dei settori interessati.

4. Al fine di migliorare il coordinamento e l'integrazione fra i diversi Enti aderenti alla Federazione, possono essere costituiti organismi ristretti di rappresentanza di categorie omogenee di aderenti alla Federazione. L'approvazione e la regolamentazione di tali organismi ristretti viene deliberata dal Direttivo, su proposta del Presidente.

ART. 12 - FINANZIAMENTO E CONTRIBUTI

1. Le risorse finanziarie per l'attività di "FEDERSANITA' ANCI FVG" sono iscritte nel bilancio annuale e sono costituite:

- a) dalle quote di adesione conferite dagli Enti del SSR;
- b) dalle quote di adesione fissate dal Comitato Direttivo regionale e conferite dagli IRCCS, dalle ASP, dagli "altri erogatori di servizi socio-sanitari ed assistenziali operanti nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale" e dai soggetti di cui al Capo III della L.R. F.V.G. 6/2006;
- c) da eventuali altri contributi.

2. Ogni Ente associato è impegnato ad agevolare la partecipazione dei propri rappresentanti alle attività degli organi della Federazione o dei dipendenti componenti di Commissioni o Gruppi di Lavoro, provvedendo al rimborso delle spese che dagli stessi saranno sostenute.

3. La Federazione può accettare contributi di soggetti pubblici, o privati, purché finalizzati esclusivamente alla promozione ed organizzazione di manifestazioni, progetti specifici, convegni, congressi, seminari di studio, o pubblicazioni. Tali contributi per la Federazione non comportano la costituzione di nessun rapporto, salvo quelli strettamente collegati alle attività sopra elencate.

E' compito dell'Ufficio di Presidenza valutare l'opportunità della loro accettazione in rapporto alle finalità statutarie di "FEDERSANITA' ANCI FVG".

ART. 13 - ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Bilancio annuale di previsione è approvato dal Comitato Direttivo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. Con le stesse modalità, viene approvato, entro il 30 aprile, il conto consuntivo.

2. Ai sensi dell'art. 148 - Enti di tipo associativo - T.U. Imposte sui redditi (DPR 22.12.1986, n. 917), ai fini delle agevolazioni fiscali, le seguenti clausole:

- divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- obbligo di devolvere il patrimonio dell'Ente, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23.12.1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- intrasmissibilità della quota o contributo

associativo e non rivalutabilità della stessa, sono inderogabili e devono di fatto essere sempre rispettate dall'Associazione.

ART. 14 - RAPPORTI FEDERATIVI

1. "FEDERSANITA' ANCI FVG" è federata a FEDERSANITA' ANCI - Confederazione di Federazioni regionali, così come è federata all'"A.N.C.I. F.V.G." - Associazione Regionale Comuni del Friuli Venezia Giulia.

2. "FEDERSANITA' ANCI FVG" rappresenta gli associati e persegue le finalità di cui all'art. 2 del presente Statuto, nell'ambito regionale, in stretto rapporto ed in collegamento con le indicazioni di FEDERSANITA' ANCI nazionale ed in collegamento con l'A.N.C.I. regionale del Friuli Venezia Giulia.

Udine, 9 luglio 2019

Firmato Giuseppe Napoli

Firmato Giusi Rocco Notaio (L.S.)